



Via Arbe 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
cnpvita_assicura@legalmail.it



www.gruppocnp.it

CNP VALORE INTEGRATIVO

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo

- Fondo Pensione

CNP Vita Assicura S.p.A. (Gruppo CNP Assurances)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5097

Istituito in Italia

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 luglio 2026.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione – CNP VALORE INTEGRATIVO.

CNP Vita Assicura, Impresa di assicurazione che gestisce il Piano individuale pensionistico, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Prestazioni (art. 11 del Decreto lgs 252/2005)

Per consentire l'adeguamento dei sistemi e dei processi operativi interni per la gestione delle richieste e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis del D.Lgs. 252/2005, è previsto un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2026, durante il quale CNP Vita Assicura (l'Impresa) è tenuta ad acquisire le richieste degli iscritti di accedere alle nuove prestazioni (di cui ai successivi punti b) e c)), potendo procedere alla liquidazione delle stesse successivamente all'avvenuto adeguamento (tenuto conto del periodo transitorio) entro i termini indicati nel Regolamento del Piano individuale pensionistico. Prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del primo importo, l'iscritto può comunque revocare la sua scelta.

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e nel rispetto del periodo minimo di permanenza nella previdenza complementare, può esercitare il diritto alla prestazione, richiedendo, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) Rendita vitalizia;
- b) Rendita a durata definita;
- c) Prelievi liberamente determinabili.

Le prestazioni di **Rendita a durata definita** e i **Prelievi liberamente determinabili** sono da considerarsi **alternative** alla prestazione in **Rendita vitalizia**, **non sono tra loro cumulabili** e una volta che ne sia iniziata la liquidazione **non possono essere revocate**, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante

residuo nella Rendita vitalizia ovvero trasferisca il montante residuo stesso presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'erogazione delle prestazioni pensionistiche di cui ai precedenti punti b) e c) non è cumulabile con la Prestazione in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) eventualmente già in corso di liquidazione.

Rendita vitalizia

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente/assicurato.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

CNP Vita Assicura, su richiesta dell'Aderente/assicurato può, alternativamente, erogare la prestazione periodica nella forma di:

- rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata reversionario;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente/assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'Aderente/assicurato è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle rendite sono contenuti al paragrafo 1.2 "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA" delle Condizioni generali di contratto del PIP CNP VALORE INTEGRATIVO.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo con cadenza semestrale, trimestrale o mensile anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno. Detto frazionamento non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Nell'Allegato 2 "TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" delle Condizioni generali di contratto viene indicata la percentuale di riduzione in caso di rateazione semestrale, trimestrale e mensile della rendita.

La rivalutazione annua della rendita

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A "MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN GODIMENTO", dell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" delle Condizioni generali di contratto.

Rendita a durata definita

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario.

La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.

L'Aderente può chiedere che la Rendita a durata definita sia corrisposta annualmente o con frazionamento semestrale; il frazionamento semestrale può essere richiesto soltanto a condizione che la **rata anticipata semestrale lorda iniziale** sia di importo **non inferiore a 500 euro**.

Nel corso dell'erogazione della rendita non è possibile modificare la rateazione inizialmente scelta.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso continua a essere gestito dal Fondo, alle medesime condizioni che caratterizzano la fase di accumulo, fino al completamento della fase di erogazione, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare **le commissioni di gestione** applicate ai Fondi Interni assicurativi e alla Gestione separata nella Fase di accumulo.

Al momento della richiesta della prestazione, l'aderente indica il Comparto nel quale intende investire il montante residuo; in mancanza di indicazione tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nella Gestione separata "GEPI".

Per effetto della gestione del montante residuo, l'importo della rata di Rendita a durata definita varia in relazione ai risultati finanziari della gestione stessa: le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta per tener conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Tale importo viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

La gestione in comparti differenti dalla Gestione separata determina che a ciascuna rata di rendita corrisponda un prefissato numero di quote e frazioni di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate.

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota del comparto nel quale si trova investito il montante residuo o in funzione della rivalutazione della Gestione separata alla data di liquidazione della stessa secondo quanto stabilito per la Fase di accumulo.

Ogni rata di rendita determinata come sopra viene erogata al netto delle relative imposte e al netto di un **costo amministrativo pari a 6,00 euro**.

Informazioni in merito alle rate della Rendita a durata definita erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

La prima rata di rendita anticipata viene erogata tempestivamente e comunque entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento da parte dell'Impresa.

Il pagamento della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario

l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

L'erogazione della rendita a durata definita cessa con la liquidazione dell'ultima rata di rendita secondo il piano di erogazione stabilito a norma dei precedenti paragrafi.

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo corrispondente alla rate di rendita non ancora erogate viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.

I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.

Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. Al trasferimento verranno applicati i costi previsti nella Fase di Accumulo.

Nel corso della fase di erogazione, l'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante residuo nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso.

La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva.

Prelievi liberamente determinabili

Per Prelievi liberamente determinabili si intende una prestazione costituita da prelievi che possono essere, tempo per tempo, richiesti dal beneficiario nel limite della somma delle rate maturate e non rimosse della Rendita a durata definita.

Al fine di determinare l'importo massimo prelevabile, viene presa a riferimento la rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

Per la determinazione dell'importo massimo prelevabile, CNP Vita Assicura prende a riferimento la rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

L'importo massimo prelevabile in ogni momento è pari alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare dei prelievi già effettuati.

Contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, l'Aderente può richiedere l'erogazione di un importo che non può essere superiore alla prima rata di rendita figurativa di cui sopra.

A ciascuna rata di rendita teorica corrisponde – per i montanti investiti nei Fondi interni assicurativi – lo stesso numero di quote e frazioni di quota ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale di richiesta della prestazione per il numero delle rate. L'importo massimo che può essere prelevato viene quindi determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva del montante residuo, lo stesso continua a essere gestito, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

Al momento della richiesta della prestazione, l'aderente indica il Comparto nel quale intende investire il montante residuo; in mancanza di indicazione tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nella **Gestione separata "GEPI"**. Sul montante residuo lasciato in gestione continuano a gravare

le commissioni di gestione applicate ai Fondi Interni assicurativi e alla Gestione separata nella Fase di accumulo.

I prelievi sono erogati a valere sul montante in gestione con facoltà dell'Aderente di sceglierne l'importo e la tempistica nel rispetto di:

- i. un intervallo **minimo di 6 mesi** tra una richiesta di prelievo e la successiva,
- ii. un importo minimo erogabile al lordo della fiscalità **pari a 2.500 euro**;
- iii. **il rispetto degli importi massimi prelevabili di cui sopra.**

Non è possibile procedere alla richiesta di un nuovo prelievo fino a quando non sia stato liquidato quello precedente.

A partire dalla decorrenza dell'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Ogni prelievo viene corrisposto al netto delle imposte e al netto del **costo fisso amministrativo pari a 6 euro**.

Ogni prelievo richiesto viene liquidato dal Fondo entro 6 mesi dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria alla verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

Il pagamento viene eseguito dall'Impresa mediante bonifico bancario; l'aderente dovrà dare comunicazione della denominazione dell'Istituto Bancario, del c/c bancario e relative coordinate (codice IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'aderente dovrà darne comunicazione con tre mesi di anticipo rispetto alla data di corresponsione della rata.

In caso di decesso del beneficiario nel corso dell'erogazione, il montante residuo viene liquidato ai soggetti appositamente designati in fase di richiesta della prestazione. La richiesta priva dell'indicazione dei beneficiari di cui sopra si considera incompleta.

I soggetti designati possono essere modificati nel corso dell'erogazione.

Non è possibile revocare la liquidazione in corso di pagamento; l'Aderente può però optare per la conversione del montante residuo in una delle tipologie di Rendita vitalizia messe a disposizione dal Fondo o chiedere il trasferimento del proprio montante residuo presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Nel corso della fase di erogazione, l'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante residuo nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso.

La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva.

Prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui alla successiva sezione **"Requisiti richiesti per usufruire della "RITA" e che cessi dal rapporto di lavoro**, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della Posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;

- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
 - d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);
- oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)
- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
 - b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
 - c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
 - d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria Posizione individuale impegnare a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della Posizione individuale o su una porzione della stessa.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della Posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", la porzione della Posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito **"Montante RITA"**) continuerà ad essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Salva diversa volontà dell'Aderente da esprimersi al momento della richiesta, tale montante verrà riversato automaticamente dall'Impresa nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare rappresentato dalla Gestione separata "GEPI".

Le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dall'Impresa con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro l'ultimo giorno del mese di valorizzazione.

Trimestralmente il "Montante RITA" viene rivalutato con le modalità e nella misura stabilita nella Clausola di Rivalutazione contenuta nelle Condizioni generali di contratto.

Ogni rata di rendita è gravata da un costo amministrativo di ammontare pari a **5 euro**.

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante destinato al pagamento della RITA, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso; l'Impresa applicherà i costi previsti nella documentazione contrattuale per la riallocazione della Posizione individuale. La variazione del comparto dovrà essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e avrà effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva; qualora non fossero rispettati i predetti termini, la variazione del comparto verrà effettuata dall'Impresa con riferimento alla rata di rendita relativa al trimestre successivo a quello della richiesta.

Alle rate di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

Informazioni di dettaglio sulla RITA sono contenute al paragrafo 1.1.2 MODALITA' DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA delle Condizioni generali di contratto.

Documenti da presentare per la liquidazione

Per tutti i pagamenti dell'Impresa, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente ad CNP Vita Assicura S.p.A., Via Arbe n.49 – 20125 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppcnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it.

Documenti da presentare per il pagamento della rendita vitalizia periodica

L'erogazione della rendita vitalizia viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Copia del certificato di pensione rilasciato dall'INPS o dalla Cassa erogante la prestazione, in alternativa, ad integrazione della documentazione che provi la titolarità di un trattamento pensionistico (estratto conto relativo all'accredito di una rata di pensione), una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia di pensione percepita, oppure, nel caso l'Aderente sia casalinga, Autocertificazione che attesti tale stato. In tale caso, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo se l'Aderente si trova in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;
- Documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della ricorrenza annua della rendita;
- In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione all'Impresa tempestivamente in considerazione del frazionamento prescelto rispetto alla data di corresponsione della successiva rata di rendita;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Reversionario;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza);
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;

- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'aderente;
- Copia di un valido documento di identità.
- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP;
- Modalità di liquidazione – indicare se l'aderente richiede 100% capitale, 50% capitale e 50% rendita, o altra percentuale tra capitale e rendita*;
- Frequenza di erogazione*;
- Tipologia di rendita*.

* per informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di liquidazione, alla frequenza di erogazione nonché alla tipologia di rendita si rimanda alla sezione "FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA" delle Condizioni generali di contratto.

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita certa indicare le seguenti informazioni:

- Cognome e nome del beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Codice fiscale del beneficiario;
- Sesso del beneficiario;
- Luogo e data di nascita del beneficiario;
- Recapito telefonico del beneficiario;
- E-mail del beneficiario.

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita vitalizia reversibile indicare le seguenti informazioni:

- Percentuale di reversibilità;
- Cognome e nome del reversionario;
- Codice fiscale del reversionario;
- Sesso del reversionario;
- Luogo e data di nascita del reversionario;
- Recapito telefonico del reversionario;
- E-mail del reversionario.

L'Impresa si riserva di chiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza del diritto al pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione suindicata ed entro trenta giorni dal termine del periodo di rateazione prescelto, come indicato dall'Art. 23 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA" della Sezione "FASE DI ACCUMULO".

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Documenti da presentare per il pagamento della Rendita a durata definita e dei Prelievi liberamente determinabili

Per i documenti da presentare per il pagamento delle nuove prestazioni si rimanda alla documentazione liquidativa presente sul sito di CNP.

Documenti da presentare per il pagamento della RITA

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione "RITA", debitamente compilato e sottoscritto;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;

Se ha scelto la tipologia **"RITA per CONTRIBUZIONE"**

- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell'Ente nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000
- conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, certificato di chiusura della partita I.V.A o documento equivalente per chi non ha la partita I.V.A)

Se ha scelto la tipologia **"RITA per INOCCUPAZIONE"**

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE allegata al modulo

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato o mediante apposito Modulo di richiesta di liquidazione "RITA" oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione "RITA" sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità.
- Autocertificazione CRS;
- Dichiarazione PEP.

L'Aderente deve dichiarare se:

- intende destinare alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" l'intera posizione individuale oppure parte di essa, in tal ultimo caso specificando la percentuale richiesta;
- intende mantenere o trasferire il "Montante RITA" nel comparto più prudenziale; rappresentato dalla Gestione Interna Separata collegata al contratto (per i PIP) o nel comparto destinato al TFR (per i FPA) o se intende mantenere lo stesso nel comparto/comparti in cui risulta già investita la Posizione individuale al momento dell'accertamento dei requisiti necessari per l'erogazione della "RITA".

Regime Fiscale

Regime Fiscale delle prestazioni in forma di: Capitale - Rendita a durata definita – Prelievi liberamente determinabili

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturata con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo

versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma di Rendita Vitalizia

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturate con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

Regime Fiscale della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La parte imponibile della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le somme erogate a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono imputate, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Pertanto l'Aderente può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva optando, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

Per maggiori dettagli in merito al regime fiscale applicabile alle prestazioni si rimanda al **Documento sul regime fiscale**.